



Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE)

Modifica del 23 maggio 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 aprile 2011¹ sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. a e abis

¹ La Segreteria generale (SG-DFAE) svolge le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e adempie segnatamente i seguenti compiti:

- a. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- abis. rappresenta il capo del Dipartimento all'interno e all'esterno in tutte le questioni che riguardano la Segreteria generale. D'intesa con la Direzione delle risorse responsabile difende gli interessi strategici del Dipartimento per le questioni che riguardano le risorse;

Art. 6 cpv. 2 e 3 lett. a e c

² Il segretario di Stato:

- a. consiglia il capo del DFAE in tutte le questioni di politica estera ad eccezione degli affari europei;
- b. rappresenta il capo del DFAE sul piano interno ed esterno, a meno che non si tratti di affari europei o di questioni che riguardano la Segreteria generale;
- c. dispone, come rappresentante del capo del DFAE, di un ampio potere di impartire istruzioni ai direttori, ad eccezione del direttore degli affari europei.

¹ RS 172.211.1

³ La Segreteria di Stato:

- a. sviluppa strategie e modelli di politica estera, ad eccezione di quelli che riguardano gli affari europei;
- c. coordina le attività di politica estera, ad eccezione degli affari europei, all'interno del DFAE e fra i dipartimenti;

Art. 7 cpv. 2 lett. b

Abrogata

Art. 9a Direzione degli affari europei

¹ La Direzione degli affari europei è il centro di competenza permanente della Confederazione per le questioni di politica europea.

² Il direttore è direttamente subordinato al capo del DFAE.

³ La Direzione svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a. è responsabile degli affari europei e segnatamente delle relazioni con l'Unione europea;
- b. consiglia il capo del DFAE in tutte le questioni di politica europea;
- c. rappresenta il capo del Dipartimento sul piano interno ed esterno in tutte le questioni di politica europea;
- d. sviluppa strategie e modelli di politica europea;
- e. consiglia e supporta il presidente della Confederazione nella pianificazione, nel coordinamento e nel mantenimento dei contatti a livello di politica europea;
- f. coordina gli affari europei, segnatamente le relazioni con l'Unione europea, in seno al DFAE e si assume i relativi compiti di vigilanza all'interno del Dipartimento;
- g. osserva e analizza l'evoluzione del processo di integrazione europea, prepara le decisioni in materia di integrazione europea e dà istruzioni alla Missione della Svizzera presso l'Unione europea;
- h. prepara e negozia accordi con l'Unione europea in collaborazione con i servizi competenti e coordina l'esecuzione e lo sviluppo degli accordi;
- i. osserva e analizza l'evoluzione del diritto europeo;
- j. coordina gli affari europei, segnatamente le relazioni con l'Unione europea, per l'intera Amministrazione federale e offre consulenza a quest'ultima in merito alle questioni giuridiche relative al processo d'integrazione europea;
- k. fatto salvo l'articolo 10a LOGA informa il pubblico sulla politica svizzera in relazione all'Unione europea, sull'integrazione europea in generale e sul diritto europeo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.

23 maggio 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

